

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*  
*Presidenza*

Dipartimento degli Affari Extraregionali  
Servizio Sede di Roma

Prot. n° 552

Roma, 20.01.2016

All'Assessore Regionale dei Beni Culturali e  
dell'Identità Siciliana

Al Dirigente Generale del Dipartimento  
dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Ai Dirigenti referenti tecnici

LORO SEDI

**Oggetto: Report del Coordinamento tecnico Beni ed Attività Culturali del giorno 18 gennaio 2016 (ore 11.00) presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia Piazza Colonna, 355- Roma.**

Presenti alla riunione i tecnici delle Regioni: Calabria, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Veneto, Toscana. Presente il referente del CINSEDO.

Presenti in Video-conferenza i tecnici delle Regioni: Lombardia, Piemonte, E. Romagna, Molise, Puglia.

***Per la Regione Siciliana presente per il Dipartimento degli Affari Extraregionali: Michele Tumminelli -Referente Commissione Beni Culturali.***

I lavori sono coordinati dalla Dott.ssa Anna Del Blanco della Regione Friuli Venezia Giulia.

**Oggetto della riunione:**

- 1) **Intesa sullo schema di decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo recante modifiche al D.M. n. 71 del 1 luglio 2014 concernente "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163". Intesa ai sensi dell'art. 1 della legge 15 novembre 2005, n. 239.**

Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, il Coordinamento tecnico della Commissione Beni e attività culturali propone le seguenti osservazioni e proposte emendative:

**Si riporta il testo del D.M. n. 71 del 1 luglio 2014, come modificato. Le eliminazioni sono barrate, le integrazioni in grassetto.**

**In corsivo le osservazioni e proposte emendative delle Regioni e delle Province autonome.**

**Articolo 5 "Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo".**

Comma 10. Il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in ciascuna annualità; nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verrà ridotto automaticamente al valore del deficit. **Il deficit di ciascuna annualità esposto a preventivo, a partire dal secondo anno di ciascun triennio, non potrà comunque superare il valore del deficit della annualità precedente, esposto in preventivo, maggiorato del 30%.**

*Il Coordinamento chiede di limitare ulteriormente il deficit al 20 o 25%.*

**Articolo 6 "Erogazione del contributo".**

Comma 2. Su domanda dell'interessato, ~~solo per la prima annualità del triennio~~, l'Amministrazione può erogare, per i soggetti che abbiano ottenuto l'intervento statale da almeno tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attività ai sensi del comma 1, del presente articolo, una anticipazione sui contributi ancora da assegnare fino ad un massimo del sessanta per cento dell'ultimo contributo ottenuto. I destinatari dell'anticipazione di cui al presente comma non possono riceverne ulteriori ~~per il primo anno~~ di progetto.

Il Coordinamento propone:

- *La scadenza per invio del rendiconto crea problemi ai beneficiari in quanto non è possibile avere dati certi relativi al personale entro il 31 gennaio, in particolare la questione impatta sui teatri di tradizione a causa delle coproduzioni.*
- *Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6, le parole "per il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "per il medesimo anno".*

#### **Articolo 6 "Erogazione del contributo".**

Comma 3. Ai fini della determinazione del contributo erogabile a saldo, i soggetti beneficiari presentano annualmente una relazione consuntiva, redatta su appositi modelli on-line predisposti dall'Amministrazione, nella quale sono riportati:

d) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000, **attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto**; **"mediante la quale il soggetto si impegna a pagare i costi di progetto ammissibili, come definiti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, entro il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si è ottenuto il contributo"**

*Il Coordinamento segnala che una dichiarazione di impegno non può essere resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 42/2001 e pertanto sarebbe opportuna la sostituzione delle seguenti parole "autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000" con la parola "dichiarazione".*

#### **Articolo 10 "Teatri nazionali".**

Comma 2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di 240 giornate recitative di produzione e di 15.000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:

c) almeno il **cinquanta quaranta** per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;

h) non più del **venti trenta** per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza;

i) le recite in coproduzione non superino il venti per cento delle recite programmate e **siano effettuate solo con altri teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale**; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali.

- *Alla lettera h), dopo la parola “appartenenza” inserire la seguente frase “con esclusione delle recite all’estero”.*
- *Alla lettera i) portare il limite al 30%*

*Il Coordinamento propone:*

*l’apertura contenuta alla lettera h andrebbe accompagnata da una parallela possibilità di aumento delle recite di spettacoli in coproduzione; è necessario incentivare il sistema virtuoso delle coproduzioni, che abbatta i costi produttivi a carico dei singoli teatri a favore della sostenibilità della produzione.*

### **Articolo 11 Teatri di rilevante interesse culturale**

Comma 1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri di rilevante interesse culturale gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell’ambito della regione di appartenenza.

Comma 2. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell’anno un minimo di 160 giornate recitative di produzione e di 6000 giornate lavorative, come definite all’Allegato D, a condizione che:

c) almeno il **cinquanta quaranta** per cento del personale artistico coincida con quello dell’annualità precedente;

h) non più del **quaranta cinquanta** per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza;

*Alla lettera h), dopo la parola “appartenenza” inserire la seguente frase “con esclusione delle recite all’estero”.*

## **Articolo 50 Entrata in vigore, disposizioni transitorie e abrogazioni**

Comma 1. Il presente decreto si applica per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione 2015.

Comma 2. **Per il solo 2015, Per le annualità 2015, 2016 e 2017**, il contributo assegnato non può essere comunque inferiore al settanta per cento del contributo assegnato nell'anno 2014, qualora il soggetto sia stato già sostenuto nello stesso settore o in settori coerenti, secondo la tabella di equipollenza di cui all'Allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora, in applicazione dell'articolo 5, si determini un contributo inferiore, lo stesso viene incrementato fino al raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente. Al fine di consentire una corretta applicazione di quanto previsto nel periodo precedente in armonia con la disposizione del comma 9 dell'articolo 5, il Direttore generale può accantonare un'apposita quota di risorse nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4. Tali disposizioni non si applicano ai progetti finanziati ai sensi degli articoli 36, 37, 38, 43 e 44.

*Il Coordinamento propone: dopo le parole “inferiore al settanta per cento del contributo assegnato” sostituire le parole “nell’anno 2014” con “nell’anno precedente”.*

### **Allegato C - Qualità indicizzata**

1. Per ognuno degli indicatori di seguito descritti, operanti in ciascun settore, come evidenziato nelle tabelle del presente Allegato C, si attribuirà un punteggio secondo la seguente formula:

#### **Sostituzione formula**

Al denominatore la cifra **30** è sostituita da altra formula alla pag.4 del Decreto.

*Il Coordinamento chiede chiarimenti in merito al significato delle formule e delle conseguenze delle variazioni proposte.*

### **Allegato D**

#### **VALUTAZIONE QUANTITA'**

1. La valutazione della dimensione quantitativa per ogni ambito e per ogni settore si baserà su tre dimensioni, input, output e risultato. Per ciascuna dimensione saranno presi in considerazione differenti indicatori in base al settore di riferimento, come illustrato nelle tabelle di seguito:

## **INPUT:**

- **Giornate lavorative:** numero di giornate lavorative di personale direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, assimilabili alle categorie previste dal raggruppamento A, della tabella Inps gestione ex Enpals inerente ai “*Lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo suddivisi per raggruppamenti*”; ad eccezione dei settori di cui alle tabelle **8, 12 e 22** del presente allegato, rispettivamente riferibili agli articoli **15, 19 e 27**, per i quali oltre a quanto previsto al periodo precedente sono ammissibili anche le giornate lavorative di soggetti che svolgono attività assimilabili a quelle riferibili ai codici 157, 202 e 205 del raggruppamento B della medesima tabella. Per i soggetti di cui alle tabelle 10, 24 e 30 del presente allegato, rispettivamente riferibili agli articoli 17, 29 e 41, sono considerate giornate lavorative ammissibili esclusivamente quelle realizzate da soggetti che svolgono attività assimilabili a quelle riferibili ai codici 157, 202 e 205 del raggruppamento B della medesima tabella Inps gestione ex Enpals. Per i soggetti del raggruppamento C della medesima tabella, fa fede quanto già previsto per quelli dei raggruppamenti A e B. In fase di monitoraggio a consuntivo, ai fini della verifica di quanto dichiarato, farà fede il dato risultante da relativa attestazione degli enti previdenziali presso i quali sono stati versati i relativi oneri sociali;

- **Oneri sociali:** insieme dei contributi sociali che si prevede di versare per il personale direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività, assimilabili alle categorie previste dal raggruppamento A, della tabella Inps gestione ex Enpals inerenti ai “*Lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo suddivisi per raggruppamenti*”; ad eccezione dei settori di cui alle tabelle **8, 12 e 22** del presente allegato, rispettivamente riferibili agli articoli **15, 19 e 27**, per i quali oltre a quanto previsto al periodo precedente sono ammissibili anche gli oneri sociali di soggetti che svolgono attività assimilabili a quelle riferibili ai codici 157, 202 e 205 del raggruppamento B della medesima tabella. Per i soggetti di cui alle tabelle 10, 24 e 30 del presente allegato, rispettivamente riferibili agli articoli 17, 29 e 41, sono considerati oneri sociali ammissibili esclusivamente quelli che si prevede di versare per i soggetti che svolgono attività assimilabili a quelle riferibili ai codici 157, 202 e 205 del raggruppamento B della medesima tabella Inps gestione ex Enpals. Per i soggetti del raggruppamento C della medesima tabella, fa fede quanto già previsto

per quelli dei raggruppamenti A e B. In fase di monitoraggio a consuntivo ai fini della verifica di quanto dichiarato farà fede il dato risultante da relativa attestazione degli enti previdenziali presso i quali sono stati versati i relativi oneri sociali;

## **OUTPUT:**

**-Recite/concerti/rappresentazioni:** numero complessivo di rappresentazioni, prodotte o ospitate presso la propria sede, ovvero presso i teatri programmati, attribuibili al progetto. In fase di monitoraggio a consuntivo il numero di recite/concerti/rappresentazioni dovrà essere certificato da relativo borderò SIAE, o documentazione alternativa SIAE ove esplicitamente concesso. **Per quanto concerne i soggetti di cui all'articolo 19 si fa riferimento a recite liriche; per quanto concerne i soggetti di cui all'articolo 20 si fa riferimento a concerti sinfonici."**

### ***Giornate lavorative:***

- *1) aggiungere tra i settori in eccezione anche la tabella n. 14, e, di conseguenza, integrare con il riferimento all'articolo 21. Il Coordinamento propone di estendere le stesse condizioni di eccezione previste per i teatri di tradizione anche alle attività liriche ordinarie. Ciò per rendere coerente le modificazioni con quanto previsto dall'articolo 19.*
- *2) dopo la parola "personale" della prima riga è aggiunto l'inciso "anche dei complessi terzi di cui all'articolo 19, comma 1". Ciò per rendere coerente le modificazioni con quanto previsto dall'articolo 19.*

### ***Oneri sociali:***

- *1) aggiungere tra i settori in eccezione anche la tabella n. 14, e, di conseguenza, integrare con il riferimento all'articolo 21. Il Coordinamento propone di estendere le stesse condizioni di eccezione previste per i teatri di tradizione anche alle attività liriche ordinarie. Ciò per rendere coerente le modificazioni con quanto previsto dall'articolo 19;*
- *2) Inserire l'ammissibilità degli oneri sociali versati dal complesso dei soggetti terzi, quali ad esempio orchestre e cori, già riconosciuti con una circolare nel 2015;*
- *3) dopo la parola "personale" della prima riga è aggiunto l'inciso "anche dei complessi terzi di cui all'articolo 19, comma 1". Ciò per rendere coerente le modificazioni con quanto previsto dall'articolo 19;*

- 4) Si richiede che vengano ammessi nella rendicontazione tutti gli oneri per il personale, compreso il personale amministrativo;
- 5) Si chiede il riconoscimento anche degli oneri non versati in virtù di sgravi contributivi.

### ***Recite/concerti/rappresentazioni:***

*Sopprimere le parole: “Per quanto concerne i soggetti di cui all’articolo 19 si fa riferimento a recite liriche;” La proposta è pervenuta dalla Regione E.Romagna ma non è stata condivisa da tutte le altre Regioni.*

*Motivazione: la cancellazione si rende necessaria per la palese contraddizione con la previsione contenuta nell’articolo 19, comma 2, in considerazione anche del fatto che un allegato non può contraddire la norma da cui deriva.*

### **Allegato D. valutazione quantità**

3. Ai fini del calcolo della percentuale massima di variabilità ammissibile, si applica la seguente formula:

#### **Sostituzione formula**

Al denominatore la cifra **40** è sostituita da altra formula alla pag. 4 del decreto.

*Il Coordinamento chiede chiarimenti in merito al significato delle formule e delle conseguenze delle variazioni proposte.*

### **Ulteriori modifiche proposte dalle Regioni e dalle Province autonome apportabili in questa fase del triennio e ritenute urgenti**

- **Segnalazione per i Teatri di tradizione:**  
All’articolo 6, comma 4, lettera a) si prevede la comunicazione entro “gennaio” ma si segnala che i Teatri di Tradizione non sono nella condizione di poter adempiere all’obbligo di invio della documentazione sopra riportata in quanto tecnicamente impossibilitati ad ottenere i dati richiesti entro tale termine. I dati definitivi del proprio personale dipendente e del personale dipendente da altri teatri che abbiano coprodotto opere nel corso dell’anno precedente, non sono tecnicamente reperibili entro i termini posti.
- **Proposta di integrazione art. 11 – Teatri di rilevante interesse culturale.**

Per i teatri di minoranze linguistiche di cui al comma 3 dell'articolo 11 – teatri di rilevante interesse culturale - si chiede che, al fine del raggiungimento dei limiti minimi per essi previsti, si tenga sempre conto anche delle rappresentazioni coprodotte od ospitate presso i teatri dello Stato ove la loro lingua è la lingua ufficiale.

Nel caso del Teatro Stabile Sloveno del Friuli Venezia Giulia si chiede pertanto che si tenga conto anche delle rappresentazioni coprodotte od ospitate presso i teatri della Slovenia.

Al comma 3 dell'articolo 11, dopo le parole “con soggetti di minoranze linguistiche diverse da quella italiana.” È aggiunto il seguente periodo” Per i teatri di minoranze linguistiche, al fine del raggiungimento dei limiti minimi per essi previsti, si tiene sempre conto anche delle rappresentazioni coprodotte od ospitate presso i teatri dello Stato ove la loro lingua è la lingua ufficiale.”

**2) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo recante modifiche al D.M. 5 novembre 2014 relativo a "Modifiche al decreto 1 luglio 2014 con riguardo al ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo dalla Fondazione Piccolo Teatro di Milano". Intesa ai sensi dell'art. 1 della legge 15 novembre 2005, n. 239. )**

Il Coordinamento, non essendo pervenute osservazioni da parte delle altre Regioni, da parere favorevole all'intesa.

**3) Varie ed eventuali. – Aggiornamenti in materia di Aiuti di Stato.- linee guida.**

La Coordinatrice comunica che invierà, a tutte le Regioni, il documento elaborato nella seduta del 15 Dicembre 2015, dove ha riscontrato criticità riguardo gli Aiuti di Stato nel settore “Infrastrutture Culturali”.

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

Il Referente

*Michele Tumminelli*

firmato

Visto

Il Dirigente del Servizio

Pietro Antonello Rinaldi

firmato